

**PRIMO ANNO – CANALE UNICO**  
**III PROVA SCRITTA**  
**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**  
**06/04/2017**

**I TRACCIA TEORICA**

L'autorità della sentenza ex art. 337 c.p.c. Tratti, altresì, il candidato, anche alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, della sospensione prevista dal comma 2) dell'art. 337 c.p.c. e del suo coordinamento con la disposizione dell'art 295 c.p.c.

**II TRACCIA ATTO / PARERE**

In data 1.1.2016 Tizio promuoveva ai danni di Caio una espropriazione immobiliare in virtù di sentenza di condanna al pagamento della somma di Euro 100.000,00, resa dal Tribunale in primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. ed impugnata dinanzi alla Corte di Appello.

Pendente la espropriazione, il giorno prima della data fissata per la vendita del compendio pignorato, la Corte di Appello sospendeva la efficacia esecutiva della sentenza del primo grado. Il debitore esecutato, preso atto della circostanza, deposita il provvedimento in oggetto al giudice e chiede a quest'ultimo che non si proceda alla deliberazione sulle offerte di acquisto nel frattempo depositate.

Il giudice, tuttavia, invita l'esecutato a proporre opposizione all'esecuzione e non sospende le operazioni di vendita.

Il candidato, assunte le vesti del legale dell'esecutato, rediga parere motivato sulle questioni prospettate indicando l'atto che sarebbe opportuno redigere per tutelare la posizione del suo assistito, ovvero proceda direttamente alla redazione di detto atto.